

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

FATTO E DIRITTO

il Comune di Vicopisano propone ricorso per cassazione contro (...) (...) resiste proponendo ricorso incidentale

Il ricorrente lamenta; 1) violazione degli artt. 201 cds e 112 c.p.c. circa la contestazione immediata e la mancata omologazione non contestata dall'opponente; 2) omessa, insufficiente motivazione.

Col ricorso incidentale si censura la statuizione sulle spese "nulla sulle spese").

Osserva la Corte che, rispetto alla affermazione dell'odierno ricorrente di prima opposizione per mancata omologazione

Quanto alla contestazione immediata, questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo il quale, a norma dell'art. 200 CdS, in materia di violazioni delle norme sulla circolazione stradale la contestazione deve essere immediata

L'art. 384 del regolamento d'attuazione CdS identifica, inoltre, ma solo esemplificatamente, alcuni casi nei quali la contestazione deve essere immediata

In tema di autovelox, poi, non vi è dubbio che il rilevamento della velocità a mezzo di autovelox

apparecchiature elettroniche possa aver luogo su ogni tipo di strada.

La speciale disciplina di cui all'art. 4 del DL. 20.6.02 n. 121, come modificato dalla Legge di conversione n.

a - i dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 CdS (limiti di velocità e sorpasso) possono essere utilizzati od installati sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'art. 2, c

b - gli stessi dispositivi possono essere utilizzati od installati sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento di cui alla medesima norma, lettere C e D, ovvero su singoli tratti di esse, ove specificamente individuati, con apposito decreto prefettizio, in ragione del tasso d'incidentalità

c - dell'utilizzazione od installazione dei detti dispositivi deve essere data informazione agli automobilisti;

d - la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi idonei ad accertare il fatto costituente illecito ed i dati d'immatricolazione del veicolo ovvero il res

e - l'utilizzazione di dispositivi che consentano il rilevamento automatico della violazione senza la presenza

Il disposto del primo comma integrato con quello del secondo comma della norma in esame - che indica, per le strade extraurbane secondarie e per le strade urbane di scorrimento, i criteri d'individuazione

La norma non pone, pertanto, un'esclusione generalizzata di tale utilizzazione al di fuori delle strade prese

Diversamente argomentando, il giudice a quo ha assunto una decisione in evidente contrasto con il principio, ricavabile dalla normativa su riportata, così come costantemente interpretata da questa Corte, secondo il quale la contestazione immediata, quale che sia l'apparecchiatura elettronica utilizzata per

Nella specie, il giudice a quo ha escluso la conformità alle direttive ministeriali ed ai modi prescritti dalla legge 168/2002 ha fatto riferimento ad un elenco di strade pubblicato dalla provincia di Pisa, ente proprietario, ha dedotto che nei centri urbani vi è l'obbligo della contestazione immediata perché la ve

PER QUESTI MOTIVI

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale, rigetta l'incidentale, cassa la sentenza impugnata e, c

Depositata in Cancelleria

il 03.06.2009